## SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GALATEO C.F. 93148920759 C.M. LEMM31100L

A70C4CC - ufficio protocollo

rot: 0005814/U del 06/10/2023 17:21

# SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE "A. GALATEO"- LECCE

Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@istruzione.it">lemm31100l@istruzione.it</a> e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it">lemm31100l@pec.istruzione.it</a> e-Sito Web: <a href="mailto:www.galateolecce.edu.it">www.galateolecce.edu.it</a>

## REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Allegato al Regolamento di Istituto

Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto della scuola secondaria di I grado "A. Galateo" di Lecce e indica norme e procedure relative agli organi collegiali.

Gli organi collegiali favoriscono la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola.

Sono istituiti in ottemperanza al decreto n. 416 del 31 maggio 1974 e regolamentati dal decreto legislativo n. 297 del 1994 e dal successivo decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999 e sono:

- Consiglio di Istituto (C.d.I)
- Giunta Esecutiva (G.E.)
- Comitato di Valutazione (C.V. legge 107/2015)
- Collegio dei Docenti (C.d.D.)
- Consigli di classe (C.d.C.)

## Titolo I - Consiglio di Istituto

### Art 1 -Compiti e funzioni

La composizione, la competenza e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. da 8 a 10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297, dal Decreto Interministeriale n.129/2018 art.45, dall'ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 e dal Decreto Interministeriale del 28/05/1975 recante le istruzioni amministrativo contabili e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Il Consiglio trae la sua forza dalla sua collegialità. Si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa valutare -meglio del singolo- l'interesse pubblico che la norma vuol perseguire e il proprio operato con la dovuta imparzialità sia per il reciproco controllo, sia perché l'organo collegiale, proprio per la sua natura, si sottrae facilmente alle pressioni che possono provenire dall'esterno.

Nel Consiglio d'istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

La partecipazione è gratuita a titolo volontario e pertanto la rappresentanza e i compiti svolti dai membri avvengono nel rispetto di tali principi che ne favoriscono la partecipazione.

Partecipazione e impegno devono essere garantiti da tutti nel rispetto delle libertà di ognuno e per questo l'organizzazione e i membri sono tenuti la massima disponibilità.

Il Consiglio di Istituto della Scuola Secondaria di I grado "A. Galateo" di Lecce, avente popolazione superiore a 500 studenti, è composto per il triennio 2022/25 da 18 membri

- Dirigente Scolastico membro di diritto.
- 8 rappresentanti del personale docente,
- 1 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
- 8 rappresentanti dei genitori

I membri del C.d.I. sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico.

Il C.d.I. è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiamo espresso la propria rappresentanza, purché in numero sufficiente da garantirne la maggioranza legale della metà più uno su totale dei suoi componenti e con la presenza di almeno un genitore.

I membri del C.d.I. possono aderire ed incentivare la partecipazione ad iniziative d'interesse educativo e culturale promosse dall'Istituto e ove invitati anche in altri istituti, Enti, Associazioni e Organizzazioni di qualunque genere. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GALATEO

## Art. 2 Prima convocazione

La prima seduta del Consiglio d'istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro 20 giorni dalla nomina degli eletti,



Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@istruzione.it">lemm31100l@istruzione.it</a> e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it">lemm31100l@pec.istruzione.it</a> - Sito Web: <a href="mailto:www.galateolecce.edu.it">www.galateolecce.edu.it</a>

per l'elezione del Presidente del Consiglio d'istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio. Eventuali altri punti all'o.d.g. possono essere iscritti a discrezione del Dirigente scolastico secondo le necessità.

#### Art. 3 Elezione del Presidente e del vice

Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta o per acclamazione tra i membri del Consiglio d'istituto rappresentanti dei genitori.

All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'istituto.

L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.

Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente

Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dal Regolamento.

Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta o per acclamazione, tra i membri del Consiglio d'istituto rappresentanti dei genitori.

Con l'approvazione dei membri del Consiglio può essere eletto vicepresidente il secondo candidato che, all'elezione del Presidente, ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.

In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio;
- b) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.

Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.

### Art. 4 Elezione del segretario

Il segretario può essere eletto, su indicazione del Dirigente Scolastico, con l' approvazione della maggioranza dei membri del Consiglio d'istituto.

Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario anche dal Presidente.

Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta di un Consiglio d'istituto debbono essere svolte, su indicazione del Dirigente scolastico e per ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

## Art. 5 Estinzione e scioglimento

Il Consiglio dura in carica tre anni.

Il Consiglio può essere sciolto:

- a) nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
- b) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

### Art. 6 Elezioni suppletive

Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

- a) per la surrogazione di membri per qualsiasi motivo cessati nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
- b) nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.

I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

## Art. 7 Proroga della legislatura



Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@istruzione.it">lemm31100l@istruzione.it</a> e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it">lemm31100l@pec.istruzione.it</a> - Sito Web: <a href="mailto:www.galateolecce.edu.it">www.galateolecce.edu.it</a>

Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

### Art. 8 Consiglieri

I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive.

I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.

Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.

Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

### Art. 9 Presenza di estranei ed esperti

L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.

Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere

Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente Scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'istituto.

Le delibere adottate in una seduta regolare non sono nulle ma possono diventarlo, se tempestivamente impugnate.

#### Art. 10 Revoca del mandato al Presidente e alla Giunta

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta Esecutiva, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'istituto sarà presieduto dal Vicepresidente.

Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di persistente parità prevarrà il voto del Presidente, o Vicepresidente.

#### Art. 11 Convocazioni

Salvo quanto previsto dall'articolo 2, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione - sottoscritta dagli interessati - deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d'istituto sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base delle



Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@istruzione.it">lemm31100l@istruzione.it</a> e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it">lemm31100l@pec.istruzione.it</a> - Sito Web: <a href="mailto:www.galateolecce.edu.it">www.galateolecce.edu.it</a>

richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'istituto.

L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione dei consiglieri presso la sede dell'Istituto almeno tre giorni prima della riunione.

L'atto di convocazione:

- a) deve essere emanato dal Presidente del Consiglio
- b) deve avere la forma scritta;
- c) deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- d) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
- e) deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
- f) deve essere recapitato ed esposto all'albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro due giorni prima della seduta straordinaria;
- g) deve essere inviato a tutti i Consiglieri per e-mail;
- h) nel caso di particolare urgenza può valere, quale fonogramma, l'avviso telefonico.

#### Art. 12 La seduta

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto unanime, il Consiglio può deliberare di discutere argomenti non all'ordine del giorno.

La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge per una durata massima di 4 ore. Gli eventuali punti all'o.d.g. rimasti indiscussi, verranno inseriti nell'o.d.g. della seduta successiva da indire, di norma, entro 72 ore.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.

La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dall'art. 11. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo tre volte, per non più di cinque minuti, su un argomento all'ordine del giorno con tre minuti di eventuale replica. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta.

#### Art. 13 Votazioni e deliberazioni

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

La votazione può avvenire:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- c) per scheda segreta.

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto



Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@istruzione.it">lemm31100l@istruzione.it</a> e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it">lemm31100l@pec.istruzione.it</a> - Sito Web: <a href="mailto:www.galateolecce.edu.it">www.galateolecce.edu.it</a>

Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.

Alle condizioni di cui al comma precedente, non sottostanno le mozioni e le risoluzioni votate dal Consiglio.

#### Art. 14 II verbale

Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.

II verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro.

Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal segretario.

Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.

Il Segretario può (su richiesta) inviare una copia del verbale provvisorio ai Consiglieri almeno un giorno prima della convocazione, per permettere loro di formulare le correzioni che intendono presentare in occasione dell'approvazione dello stesso. Tale copia non può essere assolutamente diffusa.

## Art. 15 Pubblicità degli atti

Devono essere pubblicate all'Albo on line della scuola ed in Amministrazione trasparente, copie conformi di tutte le delibere approvate dal Consiglio d'istituto. Non sono pubblicati i Verbali delle sedute. L'affissione all'albo e in Amministrazione trasparente avviene entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta all'Albo per un periodo di minimo 15 giorni.

Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.

Per la pubblicazione on-line degli atti amministrativi relativi a delibere del Consiglio d'istituto sul sito dell'Istituto si fa riferimento al D.Lgvo 196/2003 coordinato con il DLgs 101/2018 e del Regolamento Europeo Privacy e del GDPR 679/2016. (che garantisce comunque l'anonimato dei dati personali eventualmente presenti).

### Art. 16 Consultazione degli organismi della scuola

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare altri organi collegiali della scuola, là dove il parere è obbligatorio, lo dovrà comunque acquisire. Il consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee dei genitori.

Il Consiglio d'istituto fornisce indicazioni, tenendo conto di eventuali pareri del Comitato dei Genitori, al Dirigente Scolastico che elabora le linee di indirizzo gestionali- amministrative e le comunica al Collegio dei Docenti che è tenuto ad elaborare il PTOF. Il documento sarà successivamente posto alla ratifica dei membri del Consiglio d'istituto.

### Titolo II – Giunta esecutiva

## Art. 1 Compiti e funzioni

La Giunta Esecutiva viene eletta dal Consiglio di Istituto nel proprio ambito. La designazione dei membri della Giunta



Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@istruzione.it">lemm31100l@istruzione.it</a> e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it">lemm31100l@pec.istruzione.it</a> - Sito Web: <a href="mailto:www.galateolecce.edu.it">www.galateolecce.edu.it</a>

Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi. La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Dsga, da due genitori, da un docente e da un non docente.

Il Presidente del Consiglio di Istituto è invitato a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza il diritto di voto, qualora egli non vi faccia già parte come membro effettivo per avvenuta elezione. La Giunta Esecutiva:

- prepara i lavori del Consiglio di Istituto relativamente al programma finanziario annuale ed al conto consuntivo.
- cura l'esecuzione delle relative delibere
- elegge nel suo seno il consigliere chiamato a firmare gli atti contabili unicamente al Dirigente Scolastico e al Segretario.

Nelle riunioni del Consiglio di Istituto, su ogni argomento all'ordine del giorno, il Dirigente (o altro componente della Giunta) illustra le elaborazioni o gli orientamenti maturati in sede di Giunta.

Come previsto dal Decreto Interministeriale n.44 dell'1/02/2001, art. 2, comma 3, la Giunta Esecutiva entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziare dell'Istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.

Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse, in coerenza con le indicazioni e le previsioni del P.T.O.F. e sono riportati i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. Il Consiglio di Istituto dovrà deliberare tale relazione entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

#### Art. 2 Convocazione

La Giunta esecutiva viene convocata dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell'O.d.g. E' convocata con lettera scritta diretta ai singoli membri almeno 5 giorni prima della data prevista. Le assenze devono essere giustificate.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ogni seduta è valida se composta dalla metà più uno dei componenti di cui all'art. 28 del D.P.R. n.297.

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'istituto.

## TITOLO III – Comitato per la valutazione dei Docenti

### Art. 1 Compiti e funzioni

Con l'entrata in vigore della legge 107/2015, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è stato sostituito dal seguente:

Comma n. 129 – (Comitato per la valutazione dei docenti).

- 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
- 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
- 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;



Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@istruzione.it">lemm31100l@istruzione.it</a> e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it">lemm31100l@pec.istruzione.it</a> - Sito Web: <a href="mailto:www.galateolecce.edu.it">www.galateolecce.edu.it</a>

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

- 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
- 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

#### Art. 2 Convocazione

Il Comitato per la valutazione dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta se ne presenti la necessità e alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti.

## TITOLO IV - Collegio dei Docenti

#### Art. 1 Compiti e funzioni

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Il Collegio dei Docenti:

- progetta il PTOF in relazione all'atto di Indirizzo del DS.
- delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto ed esercita i propri poteri nel rispetto della libertà di insegnamento;
- cura la programmazione dell'attività educativa e didattica;
- valuta l'andamento dell'attività didattica per verificarne l'efficacia
- esamina, ai fini del recupero, i casi di scarso profitto e irregolare comportamento, sentiti anche gli specialisti dell'U.S.L. che operano nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; documenta i risultati conseguiti e la valutazione sulle medesime;
- formula proposte in ordine alla formazione delle classi, e per la formulazione dell'orario, tenendo conto dei criteri generali indicati dal DS;
- provvede all'adozione dei libri di testo;
- provvede alla scelta dei sussidi didattici e delle attrezzature, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
- promuove iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio dei docenti dell'Istituto.

#### Art. 2 Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico, e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni quadrimestre.

L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno.

Le riunioni del Collegio non sono pubbliche ed hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

## TITOLO IV – Consigli di classe

#### Art. 1 Compiti e funzioni

Sono composti da tutti gli insegnanti e dai genitori che sono stati eletti rappresentanti di classe e sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un insegnante di quella scuola delegato dal Dirigente scolastico.

I Consigli di classe hanno il compito di:

- formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all'azione educativa, didattica ed alla sperimentazione;
- agevolare le relazioni fra docenti, genitori, alunni;



Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@istruzione.it">lemm31100l@istruzione.it</a> e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it">lemm31100l@pec.istruzione.it</a> - Sito Web: <a href="mailto:www.galateolecce.edu.it">www.galateolecce.edu.it</a>

- fare proposte per l'adozione dei libri di testo e per iniziative di visite guidate e/o di viaggi di istruzione;
- fare proposte o esprimere pareri in merito alla programmazione delle attività didattiche, al piano delle attività integrative, all'orario delle lezioni, al piano degli acquisti, all'uso degli spazi e delle attrezzature.

Spettano ai Consigli di classe nella fase tecnica che prevede la presenza solo dei docenti la:

- realizzazione del coordinamento didattico e dell'unitarietà disciplinare;
- valutazione periodica e finale degli alunni;

Ogni Consiglio è autonomo rispetto agli altri, sia pure essendo tenuto al rispetto delle norme comuni che valgono nell'Istituto.

#### Art. 2 Convocazione

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri.

L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi, o con i soli docenti o con la contemporanea presenza degli Insegnanti e dei genitori eletti.

L'invito a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe può essere esteso anche a quei genitori membri del Consiglio di Istituto che appartengano alla medesima dimensione territoriale: questi ultimi vi partecipano senza diritto di voto.

## TITOLO V – Elezioni degli organi collegiali

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente, nello stesso giorno ed entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico.

Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali.

### TITOLO VI – Assemblee dei genitori

I genitori degli alunni possono riunirsi in assemblea per riunioni di plesso od anche di singole classi, nei locali della scuola, fuori dell'orario delle lezioni.

Le assemblee straordinarie rientrano all'interno del calendario che si predispone ad inizio d'anno nel contesto degli incontri scuola-famiglia.

La richiesta per lo svolgimento di assemblee straordinarie è rivolta al Dirigente scolastico, con l'indicazione dei locali richiesti, della data ed ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno e del nome di chi presiederà l'assemblea. Il Dirigente scolastico deciderà se conferire l'autorizzazione.

Possono chiederne la convocazione insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri di Istituto.

L'insieme dei genitori rappresentanti di un plesso o dell'istituto è definito dalla legge "Il Comitato dei Genitori" di quel plesso e dell'Istituto.

Il Comitato ha facoltà di riunirsi nei locali della scuola in orario extrascolastico.

Tutti i genitori hanno il diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro parere nel rispetto delle seguenti norme e procedure:

- l'assemblea di classe è concordata tra gli insegnanti e il rappresentante eletto o alcuni genitori, in orario compatibile col servizio degli insegnanti e con la disponibilità dei genitori;
- la diffusione dei materiali e l'utilizzazione della bacheca per l'affissione di volantini, giornali murali ed altro non possono essere vietate a condizione che i documenti esposti o fatti circolare per la scuola riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde e previa autorizzazione del Dirigente;
- che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all' interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alle elezioni degli organi collegiali;
- che la diffusione non avvenga durante le ore di lezione.

Tutti i genitori, riuniti in assemblea di classe o generale, hanno il diritto di utilizzare i locali e le attrezzature della scuola, nel rispetto delle norme di cui agli art. 13/14/15 del T. U. e delle seguenti modalità, previa autorizzazione del Capo d'Istituto:



Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@istruzione.it">lemm31100l@istruzione.it</a> e-mail: <a href="mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it">lemm31100l@pec.istruzione.it</a> e-Sito Web: <a href="mailto:www.galateolecce.edu.it">www.galateolecce.edu.it</a>

- sia fatto conoscere a tutti l'ordine del giorno della riunione con un preavviso in via ordinaria, di almeno 48 ore:
- venga rispettato il diritto al dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento dell'assemblea;
- sia riconosciuto al personale docente il diritto alla parola su richiesta dell'interessato e che tale diritto sia riconosciuto anche al Capo d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico **Dott. Pantaleo Raffaele Lattante** 

(\*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa